



Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2024 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2024 e per la definizione dei criteri di selezione.

Il giorno 20 dicembre 2024, in seduta telematica tramite piattaforma Teams, si sono riuniti la delegazione di parte datoriale presieduta dall'Avvocato dello Stato Luigi SIMEOLI, Avvocato dello Stato addetto alla Segreteria Generale, appositamente delegato con decreto del Segretario generale n. 128 del 2024, e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019 - 2021 del 9 maggio 2022.

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

- l'articolo 52, comma 1-bis, “[...] *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [...].*”

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2;

Visto il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, d'ora in avanti “CCNL”, in particolare:

- l'articolo 7, comma 6, che, tra l'altro, dispone che: “*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:*
 - c) la quota di risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);*
 - c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);*
 - y) la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a);*
- l'articolo 14 rubricato “*Progressioni economiche all'interno delle aree*”;

Preso Atto che il Fondo risorse decentrate tendenziale dell'anno 2024 comprensivo di tutti gli elementi di costituzione ammonta a € **2.635.098,33** pari a € **1.985.756,09** al netto dell'IRAP e



degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e che lo stesso è interamente costituito da risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità;

Vista l'ipotesi di Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2024 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2024 e per la definizione dei criteri di selezione, sottoscritta il 21 novembre 2024;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva in data 09/12/2024, n. 85294, con la quale il suddetto Dipartimento rilascia parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in parola purché, in relazione all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo, nella indicazione dei criteri per dirimere eventuali posizioni di *ex aequo* delle progressioni economiche, sia data priorità a criteri ispirati ai principi della premialità e del merito previsti dalla normativa di riferimento (art. 52, d.lgs. n. 165/2001; artt. 18 e 23 d.lgs. n. 150/2009), quali ad esempio gli esiti del sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

Vista, altresì, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, in data 06/12/2024, n. 84653, allegata alla precedente, con la quale il suddetto Dipartimento, considerato il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio, ha ritenuto che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso;

Considerato che risulta soddisfatta la condizione della “quota limitata”, come si evince dalla seguente tabella:

AREA	Dipendenti in servizio al 1°/1/2024	Potenziali dipendenti aventi diritto	50% aventi diritto	n. di differenziali stipendiali a livello nazionale
OPERATORI	68	40	20	20
ASSISTENTI	558	357	178,5	179
FUNZIONARI	212	62	31	30
Totale	838	459	229,5	229

Considerato che nulla osta alla definitiva sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione,

SOTTOSCRIVONO DEFINITIVAMENTE

il Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2024 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2024 e per la definizione dei criteri di selezione, di seguito riportato:



Art. 1

(Indizione delle procedure di selezione)

1. Sono indette le procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, che si configura come progressione economica all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e non determina mansioni superiori, con decorrenza 1° gennaio 2024 e con riserva di esecuzione dell'esito delle procedure stesse ad avvenuta certificazione, da parte dei competenti organi di controllo, dell'ipotesi di accordo in parola e ad avvenuta sottoscrizione definitiva della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
2. I contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico, di cui al precedente comma, sono così determinati:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello Nazionale
OPERATORI	20
ASSISTENTI	179
FUNZIONARI	30
Totale	229

3. È destinata al finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2024 la somma di € **425.172,55** al lordo degli oneri a carico dello Stato ed € **307.250,00** al netto degli oneri a carico dello Stato; la restante quota del Fondo Risorse Decentrate 2024 pari ad € **2.209.925,78** al lordo degli oneri a carico dello Stato ed € **1.665.354,77** al netto degli oneri a carico dello Stato, sarà destinata con successivo accordo agli altri istituti contrattuali da finanziare per l'anno 2024.

Art. 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. La procedura selettiva per l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di cui all'art. 1, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, è destinata ai dipendenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato alla data del 1° gennaio 2024, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2024 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica (possono partecipare coloro che hanno avuto la progressione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sono quindi esclusi coloro che hanno avuto la progressione economica successivamente, ovvero dal 1° gennaio 2022) e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2024 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), del



CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 (codice disciplinare), al rimprovero scritto.

2. L'esclusione dalla procedura, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con apposito provvedimento dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 3

(Valutazione dei titoli)

1. Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2023 e conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 (esclusi i titoli di studio, di cui è valutato il possesso alla data del 31 dicembre 2023).

2. Le procedure tengono conto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021, della media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite, dell'esperienza professionale maturata, nonché di ulteriori criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lett. c1).

3. Inoltre, per il personale che non abbia mai conseguito progressioni economiche è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai successivi punti B. e C., ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

4. Punteggi:

A. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (2023, 2022 e 2021)

Max p. 40,00

Si individua un coefficiente pari a 2 da moltiplicare alla media ottenuta nelle ultime valutazioni:

2*20= 40 punti

2*19= 38 punti

2*18= 36 punti

2*17= 34 punti

2*16= 32 punti

2*15= 30 punti

2*14= 28 punti

2*13= 26 punti

2*12= 24 punti

2*11= 22 punti

2*10= 20 punti

I punteggi inferiori a 10 (prestazione non adeguata) non saranno valutati.

B. Esperienza professionale maturata

Max P. 40,00

B.1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato presso la Pubblica amministrazione

p. 1 per ogni anno



- C. Ulteriori criteri** **Max P. 20,00**
- C.1. Titolo di studio**
- laurea triennale nell'Area Funzionari **p. 12,00**
 - titolo di studio immediatamente inferiore a quello d'accesso nell'Area Funzionari **p. 4,00**
 - diploma di scuola secondaria superiore nell'Area Assistenti **p. 12,00**
 - titolo di studio immediatamente inferiore a quello d'accesso nell'Area Assistenti **p. 4,00**
 - diploma di scuola media nell'Area Operatori **p. 12,00**
 - titolo di studio immediatamente inferiore a quello d'accesso nell'Area Operatori **p. 4,00**
- C.2. Altri titoli culturali**
- titolo di studio superiore a quello valutato al punto precedente **p. 2,00**
 - titolo compreso tra i seguenti:
master o specializzazione post-universitaria, abilitazione all'esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato **p. 1,00**
- C.3. Incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina sindacale) conferiti con provvedimenti dell'Avvocato Generale, del Segretario Generale, dell'Avvocato distrettuale o dei Dirigenti dell'Avvocatura dello Stato**
- C.3.a. Incarico di posizione organizzativa:**
P. 1,00 per ogni anno di incarico per un massimo di punti 3,00
- C.3.b. Altri incarichi:**
P. 0,50 per ogni incarico per un massimo di punti 2,00
- D. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche a decorrere dall'anno 2011** **Max 3% di B + C**



Avvocatura Generale dello Stato

5. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l'attribuzione del "differenziale stipendiale" sarà determinata in base, prioritariamente ai criteri ispirati ai principi della premialità e del merito previsti dalla normativa di riferimento (art. 52, d.lgs. n. 165/2001; artt. 18 e 23 d.lgs. n. 150/2009), quali ad esempio gli esiti del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, alla esperienza professionale maturata al servizio della Pubblica amministrazione e in caso di ulteriore parità si applicheranno i criteri di preferenza e parità di genere previsti per i pubblici concorsi (art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994).

Roma, 20 dicembre 2024

Per l'Amministrazione

Il Presidente della delegazione
di parte datoriale

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL	firmato
CISL FP	firmato
UIL PA	firmato
CONFINTESA FP	<i>non firmato</i>
CONFSAL UNSA	firmato
FLP	firmato
USB PI	firmato